N. R.G. 2018/14990

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **14990/2018** promossa da:

(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STOJANOVA IVANA, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO RIGHI N. 3 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. STOJANOVA IVANA

ATTORE/I

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA

CONVENUTO/I

Il Giudice, dott. Alessandro Bagnoli,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/11/2020,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

Con ricorso depositato in data 28.9.2018, il ricorrente, nato il (Costa d'Avorio), ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bologna, notificato il 31.8.2018, con il quale la Commissione ha disposto il rigetto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente ha chiesto, in particolare, accertarsi il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione territoriale non si è costituita in giudizio, benché ritualmente evocata.

All'udienza del 10.11.2020, disposta per l'audizione, il ricorrente è comparso personalmente ed ha dichiarato:

"*Conferma le dichiarazioni che ha reso avanti alla Commissione territoriale?*

Si

Mi parli un po' di lei.

Provengo dalla Costa D'Avorio. Sono nato a e poi sono vissuto a Bobouo nella Prefettura di Bas Sassandra. Sono andato a scuola in un collegio per 14 anni. Ho anche studiato per un anno all'Università alla facoltà di ingegneria ambientale. Poi sono tornato nel mio villaggio per coltivare la terra, perché non potevo più permettermi di continuare gli studi. Ho perso mio padre presto, avevo quattro anni. Mia madre finché ha potuto mi ha aiutato a mantenermi agli studi. Anche io lavoravo per pagare l'Università.

Quando decide di andarsene dalla Costa D'Avorio?

Nel 2012 ho deciso di andarmene per i problemi che ho già illustrato alla Commissione. Sono nato da una famiglia di sette figli, ho 5 sorelle ed un fratello. La mia famiglia coltivava la terra. Nel mio

Paese c'è la tradizione per cui, una volta morto il padre, lo zio eredita i suoi beni, a meno che non ci sia un figlio maggiorenne. Le donne non ereditano beni.

Mio zio ha venduto la terra a degli stranieri del Burkina Faso. Quando mio fratello ha compiuto la maggiore età (nel 2005) è andato da mio zio per chiedere la restituzione dei terreni, ma lo zio non ce li ha restituiti perché li aveva già venduti.

Visto che lo zio era capovillaggio e non potevano rivolgerci a lui per chiedere giustizia, ci siamo recati dalla polizia a fare denuncia.

La polizia è intervenuta facendo una mediazione: ci è stata restituita la metà dei terreni. In quel periodo la mia famiglia era simpatizzante di Gbagbo che era al potere e questo ci ha favorito.

I proprietari del Burkina non erano d'accordo e quindi hanno iniziato a rivendicare il terreno con delle minacce. Nel 2010, quando è iniziata la guerra, il figlio dei proprietario burkinabè è entrato a far parte dei ribelli. Nel 2011 ci ha minacciato che se non avessimo rilasciato il terreno ci avrebbe ucciso. È venuto con quattro ragazzi per picchiarci. Hanno ucciso mio fratello e mi hanno picchiato, colpendomi il braccio, i piedi e la schiena. Sono scappato nella foresta. Ho perso tanto sangue e sono svenuto. Un cacciatore mi ha trovato e mi portato nel suo villaggio. Pensavano fossi uno dei ribelli. Mi ha portato al capovillaggio che però aveva conosciuto mio padre e mi ha aiutato a ricevere i primi soccorsi. Sono rimasto nel suo villaggio (Daguiu) per tre mesi circa. Il capovillaggio mi ha suggerito di andare via quanto più lontano. Quindi ho deciso di partire e sono andato a Tai. Lì ho lavorato riparando le scarpe. Nel 2013 sono andato in Liberia, poi in Mali. Dal

Mali sono andato in Algeria poi in Libia.

Prima di arrivare in Libia sono stato derubato. In Libia sono rimasto per circa un anno. Sono stato imprigionato. Ogni tanto mi venivano a prendere per farmi lavorare come muratore. Ho lavorato gratis. Senza mangiare. L'altro lavoro che mi facevano fare era di raccogliere i cadaveri e metterli nelle fosse comuni.

Nel 2016 ho deciso di andarmene dalla Libia. Grazie ad una persona che mi dato dei suggerimenti sono riuscito ad infilarmi su un gommone per l'Italia.

Parliamo della sua vita qui in Italia.

Sono arrivato il 2.7.2016 a Palermo. Prima sono stato portato a Bologna e poi a Ferrara in un centro di accoglienza. Ho studiato l'italiano. Ho incominciato a lavorare. Prima facevo il magazziniere, poi ho lavorato in campagna come trattorista. Ho conseguito la patente per il muletto, l'automobile ed il trattore. Sono uscito quindi dall'accoglienza. Mi sono sposato il 27.10.2018 con una connazionale che vive in Italia dalla quale ho avuto anche una figlia nata nel 2019 a Ferrara.

Ho anche altri due figli, avuti con un'altra ragazza, uno nato nel 2010 e l'atro nel 2011, in Costa

D'avorio, però non so dove si trovano.

Adesso lavoro in un magazzino di medicine. Ho un regolare contratto.

Dove abita?

Abito a san Pietro in Casale, in affitto. Abito con la mia famiglia.

Ha mai avuto problemi di natura penale?

No, mai.

Altro da aggiungere?

Vorrei restare in Italia, potere vivere qui con la mia famiglia. Mi sento integrato".

Il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il giudice, previa concessione di un termine per produrre ulteriori documenti, si è riservato.

§§§

Occorre premettere che oggetto della domanda di cui è causa non è l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, ma il diritto del ricorrente al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria, ora denominato permesso di soggiorno per "casi speciali", e pertanto non si applica lo speciale rito di cui all'art. 35 bis D.L.vo n. 25/2008 introdotto con D.L. n. 13/17 conv. in L. n.46/17, rito che il successivo comma 4 bis dello stesso articolo 3 cit. riserva alla decisione del collegio.

La domanda del ricorrente è stata presentata alla commissione prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018; la controversia in esame, pertanto, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, seguendo il rito disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c.

Il ricorso merita accoglimento.

Appaiono infatti, sussistenti tutti i presupposti per il riconoscimento della protezione c.d. umanitaria.

Al riguardo vanno preliminarmente svolte alcune considerazioni a seguito dell'entrata in vigore, il 5.10.2018, del D.L. 113/2018, che ha abrogato l'art.5 comma 6 D.lgs. 286/98.

Nel citato decreto non si rinviene alcuna deroga (né esplicita, né implicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Tale dato – unitamente alla consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica dello straniero che chieda la protezione umanitaria (cfr. Cass. SU sentenza 19393/2009) ed alla natura dichiarativa del provvedimento (cfr. Cass. SU sentenza 907/1999) che, accerta, appunto, la condizione che preesiste al suo riconoscimento – porta a ritenere l'applicabilità al caso in esame, in cui la richiesta del diritto è precedente all'entrata in vigore del citato decreto, della precedente disciplina sostanziale che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (il legislatore ha infatti ritenuto di prevedere una normativa transitoria soltanto per la fase amministrativa con il rilascio di un permesso di soggiorno per "casi speciali" all'art. 1, comma 9, D.L. 113/18).

Tale orientamento ha ricevuto avallo dalla Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 4890/2019, ha chiarito che "la normativa introdotta con il d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione".

Ne deriva che, nel caso di specie, si può e si deve procedere all'esame della sussistenza dei gravi motivi umanitari che consentivano il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Tornando all'esame della domanda, va osservato che, conformemente al condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, i "seri motivi" di carattere umanitario, oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali non sono tipizzati dal legislatore, cosicché gli stessi costituiscono un "catalogo aperto" (cfr. Cass. 25666/2013) "pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali e accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza

discendente dal rimpatrio dallo straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez.un., 19393/2009, par.3)".

In particolare, ai fini della valutazione della vulnerabilità, è "necessaria (…) una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio", a fronte della tutela accordata al rispetto della vita familiare, così come il diritto al rispetto alla vita privata, dell'art.8 CEDU (cfr. Cass. 4455/2018).

Così delineati in termini generali i profili della protezione umanitaria, si osserva che la situazione che caratterizza la vicenda del ricorrente consente di ravvisare quei seri motivi di carattere umanitario, tali da fondare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU immigrazione.

Il ricorrente ha stabilito in Italia la sua vita familiare, avendo contratto matrimonio in data 27.10.2018 con la signora el Comune di Ferrara; dall'unione matrimoniale è nata una figlia, la piccola e nata a Ferrara il 18.07.2019.

Sul piano lavorativo il ricorrente dal 1.5.2019 ha lavorato in qualità di facchino presso la Società con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31.12.2019, poi rinnovato fino al 31.12.2020. Nel mese di giugno 2020, avendo trovato una occupazione più interessante, ha dato le dimissioni presso il vecchio datore di lavoro e ha iniziato a lavorare per conto della Società Agricola

Attualmente dal 16.10.2020 egli presta la propria attività lavorativa per conto della società Farmalvarion srl tramite l'agenzia di somministrazione E-Work.

In ragione dell'acquisita indipendenza economica il richiedente ha lasciato il centro d'accoglienza in cui era accolto e dall'1.11.2019 è titolare di contratto di locazione per l'immobile sito a San Pietro in Casale, ove ha stabilito anche la propria residenza.

Il ricorrente ha provveduto a comprovare quanto sopra indicato producendo idonea documentazione.

In Italia, dunque, il ricorrente ha casa, lavoro, famiglia e tutta la sua vita si svolge interamente nel nostro Paese.

Tanto premesso, va osservato che, conformemente al condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, i "seri motivi" di carattere umanitario, oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, non sono tipizzati o determinati da legislatore, cosicché gli stessi costituiscono un "catalogo aperto" (cfr. Cass. 26566/2013), "pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009, par. 3)".

In particolare, ai fini della valutazione della vulnerabilità, è "necessaria (…) una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio", a fronte della tutela accordata al diritto al rispetto della vita familiare, così come al diritto al rispetto della vita privata, dall'art. 8 CEDU (cfr. Cass. 4455/2018).

Orbene, così delineati in termini generali i profili della protezione in esame, va osservato che, per le motivazioni sopra dette, la situazione che caratterizza la vicenda familiare del ricorrente, considerata alla luce della sua condizione in Italia e della condizione di vita in Costa D'avorio – Paese dal quale lo stesso si è da anni allontanato e nel quale non ha più riferimenti ("*Ho anche altri*

due figli, avuti con un'altra ragazza, uno nato nel 2010 e l'atro nel 2011, in Costa D'avorio, però non so dove si trovano")– possa giustificare il riconoscimento di quei seri motivi di carattere umanitario tali da fondare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU Immigrazione, in relazione alla presenza in Italia della famiglia del ricorrente ed al percorso di inserimento intrapreso.

Nella specie viene in rilievo, quale parametro di riferimento, oltre all'art. 2 Cost., il disposto dell'art. 8 della Convezione Europea dei diritti dell'uomo (ai sensi del quale "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (…)"), che contempla (e tutela) il diritto alla vita privata e familiare, così come delineato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e da includersi nel catalogo aperto dei diritti della persona da prendere in esame in sede di riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. 4455/2018).

Vengono dunque in rilievo, principalmente, l'interesse del ricorrente a mantenere i legami con la moglie e la figlia minore e l'ulteriore interesse a non perdere il proprio lavoro, che conferma il radicamento del ricorrente qui in Italia, dove si trova peraltro dal 2016.

Va poi evidenziato che in Libia il ricorrente ha vissuto esperienze di estrema gravità ("*Prima di arrivare in Libia sono stato derubato. In Libia sono rimasto per circa un anno. Sono stato imprigionato. Ogni tanto mi venivano a prendere per farmi lavorare come muratore. Ho lavorato gratis. Senza mangiare. L'altro lavoro che mi facevano fare era di raccogliere i cadaveri e metterli nelle fosse comuni*"), in grado di ingenerare nella persona un forte grado di traumaticità e di incidere quindi sulla sua condizione di vulnerabilità (Cass 13096/19).

La valenza delle violenze subite nei paesi di transito e delle tragiche condizioni emotive così attraversate assumono infatti rilievo ai fini della valutazione della vulnerabilità personale indipendentemente da dove si siano verificate (Cass, 1104/20).

Operando una valutazione della situazione del Paese di origine del ricorrente correlata alla sua condizione personale può, dunque, giungersi al riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che nella specie, proprio in considerazione del sostanziale radicamento in Italia da parte sua e dei suoi familiari, a fronte, della situazione di forte difficoltà, precarietà ed assenza di riferimenti affettivi che caratterizza il Paese di provenienza, possono ravvisarsi quei seri motivi di carattere umanitario alla base di tale forma di protezione.

Il ricorso merita pertanto accoglimento.

In ragione della peculiarità delle questioni trattate e della natura della materia sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Protezione Internazionale,

in accoglimento del ricorso proposto da riconosce il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. L.vo n. 286/1998, ora denominato permesso di soggiorno "casi speciali", e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio per quanto di competenza.

Dichiara le spese interamente compensate fra le parti.

Si comunichi.

Bologna, 25 novembre 2020

Il Giudice

dott. Alessandro Bagnoli